

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 dicembre 2016

In Aosta, il giorno due (2) del mese di dicembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luca BIANCHI**

**Raimondo DONZEL**

**Ego PERRON**

**Emily RINI**

**Renzo TESTOLIN**

**Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Emily RINI interviene alle ore 8.02, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1647.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1665** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DEL TITOLO III, CAPO II, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015), DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1370 IN DATA 3 OTTOBRE 2014.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE);

vista la direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;

visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013);

visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 (Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione);

visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

richiamato in particolare l'articolo 16, comma 22, del sopra citato decreto che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici, eseguano anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo;

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”, ed in particolare gli articoli 42 e 43, relativi all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;

visto l'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, in relazione alle funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali;

richiamata la propria deliberazione n. 1370 in data 3 ottobre 2014, concernente l'approvazione delle disposizioni per l'applicazione del titolo V della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), in relazione all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 522 del 29 marzo 2013;

ritenuto necessario adeguare i contenuti di tale deliberazione ai principi introdotti dalla sopra citata l.r. 13/2015;

richiamato l'articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, il quale prevede che i dati relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'art. 43 della medesima legge confluiscono periodicamente nella banca dati denominata catasto energetico regionale (CER);

preso atto che nel mese di novembre 2013 la Struttura organizzativa pianificazione ed efficienza energetica, in collaborazione con il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), ha predisposto un primo applicativo informatico volto a raccogliere i dati che confluiranno nel catasto regionale degli impianti termici, nell'ambito del CER e che il suddetto applicativo è stato aggiornato, a partire dal 15 ottobre 2014, con le novità introdotte dal D.M. 10 febbraio 2014;

preso atto della propria deliberazione n. 42 in data 15 gennaio 2016, recante “Adozione del Piano operativo annuale 2016 per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, ai sensi della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 - Prenotazione di spesa”, in cui è stato previsto lo sviluppo del CER”;

considerato che è stata affidata ad INVA la realizzazione del sistema informativo a supporto del catasto degli impianti termici e che la stessa ne ha completato una prima versione da rendere disponibile nel corso della stagione termica 2016/2017;

richiamato l'articolo 42, comma 1, della citata l.r. 13/2015 il quale prevede che la Giunta regionale individui con propria deliberazione gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio regionale a cui si applicano le operazioni di controllo dello stato di esercizio e manutenzione secondo le disposizioni previste dall'articolo 43 della medesima legge;

dato atto che, ai sensi del medesimo articolo 43, comma 3, della l.r. 13/2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e le modalità con cui l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell'impianto deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico;

visto che l'articolo 43, comma 4, della suddetta l.r. 13/2015 prevede altresì che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione, le modalità applicative ed in particolare i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia dell'impianto;

richiamato l'articolo 61, comma 1 lettera d) della citata l.r. 13/2015 il quale prevede controlli, anche a campione, volti a verificare l'osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici di cui agli articoli 42 e 43 della medesima legge, ad eccezione delle verifiche in materia di sicurezza di competenza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e delle ispezioni relative alle emissioni in atmosfera;

visto che il medesimo articolo 61, prevede che i controlli sopra citati possano comprendere accertamenti documentali e ispezioni e che le relative modalità di effettuazione siano stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

preso atto dei criteri previsti dal DPR 74/2013 in merito alle modalità di effettuazione delle ispezioni ed ai requisiti minimi, professionali e di indipendenza, dei soggetti incaricati a svolgere tale attività;

viste le "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del DPR n. 74/2013", emanate dall'ENEA il 29 settembre 2014;

considerata la necessità di dotarsi di una procedura di controllo adattata alla normativa regionale e alla realtà locale;

ritenuto quindi opportuno che le attività di controllo degli impianti termici siano sottoposte ad un periodo di sperimentazione con l'obiettivo di definire un protocollo di ispezione e di testarne l'efficacia su un esiguo numero di impianti;

richiamato l'articolo 65, comma 3, della sopra richiamata l.r. 13/2015, in base al quale, in sede di prima applicazione della legge stessa, la Giunta regionale può prevedere periodi di sperimentazione dei controlli in cui non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 62;

tenuto conto dei tempi necessari per popolare il catasto regionale degli impianti termici, nonché dell'opportunità di non penalizzare i soggetti per i quali sono già stati caricati i corrispondenti dati sull'apposito sistema informatico;

ritenuto quindi opportuno prevedere la selezione degli impianti da sottoporre ad ispezione prendendo a riferimento il catasto regionale degli impianti termici, nonché analoghe banche dati a disposizione degli uffici della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;

ricordato che l'articolo 28, comma 1, della l.r. 13/2015 prevede che la Regione si avvalga della Finaosta S.p.a., attraverso la propria struttura denominata COA energia, per organizzare e supportare la gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della stessa legge, ivi inclusa la realizzazione dei relativi accertamenti documentali;

ricordato che l'articolo 29, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2015 ha stabilito che le verifiche tecniche e le ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettera d), della medesima legge siano effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), tramite l'espressione di un parere tecnico vincolante;

ricordato che l'articolo 4, comma 1, lettera lquater), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), prevede, tra i compiti e attività dell'ARPA, i controlli strumentali delle emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento per le finalità di cui al titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

ricordato inoltre che l'articolo 30 della medesima l.r. 41/1995 individua, tra i compiti del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, le verifiche connesse con l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi a pressione di vapore e di gas e degli impianti di riscaldamento;

richiamata la convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) previste dall'articolo 28, comma 1, della l.r. 13/2015 per il periodo 1° ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, approvata con propria deliberazione n. 1445 in data 9 ottobre 2015 e sottoscritta dalle parti in data 3 novembre 2015;

visto l'articolo 43, comma 4, lettera b), della sopra citata l.r. 13/2015 che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico, nonché delle eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore a 2 euro per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del catasto energetico regionale e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della medesima legge.

ritenuto opportuno, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 10 del DPR 74/2013, definire gli importi del contributo di cui sopra articolati in base alla potenza degli impianti e secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale;

ricordato che i suddetti importi sono stati determinati tenendo conto delle misure già approvate da altre amministrazioni regionali e dell'obiettivo di concorrere efficacemente ai costi relativi alla gestione del catasto energetico regionale ed all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della stessa l.r. 13/2015;

visto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, della sopra citata l.r. 13/2015, la Giunta regionale può stabilire che in sede di prima applicazione della legge stessa, e in via transitoria, il medesimo contributo possa non essere richiesto in attesa della realizzazione dei necessari strumenti informatici di introito e gestione;

ritenuto altresì opportuno rinviare l'applicazione del suddetto contributo a decorrere dalla prossima stagione termica, ovvero dal 1° agosto 2017, allo scopo di garantire - stante l'avviata stagione termica - uniformità di trattamento dei cittadini e degli operatori, nonché per consentire l'organizzazione di una preventiva campagna di sensibilizzazione sul territorio;

visto l'articolo 27, comma 4, della sopra richiamata l.r. 13/2015 che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca modalità e termini per la trasmissione dei dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione energetica;

visto inoltre l'articolo 43, comma 6, lettera b) che prevede che la Giunta possa, al fine di una più efficace implementazione del CER, prevedere sistemi di raccolta dei dati presso le aziende di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, relativamente all'ubicazione e alla titolarità delle utenze da esse fornite al 31 dicembre di ogni anno;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali in data 18 novembre 2016 (prot. n. 1173);

richiamata la propria deliberazione n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni per l'applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, in relazione all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici e alle modalità per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito nell'allegato

alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 1370 in data 3 ottobre 2014;

2. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, della l.r. 13/2015, il contributo previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera b), della stessa legge sarà applicato a decorrere dal 1° agosto 2017;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 13/2015, un periodo di sperimentazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della stessa legge, con termine al 31 luglio 2017, in cui non trovano applicazione le corrispondenti sanzioni amministrative;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO III, CAPO II, DELLA L.R. 13/2015, IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

## 1. Oggetto

1.1. In attuazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (*Legge europea regionale 2015*), nonché dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*), le presenti disposizioni:

- a. individuano, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti della presente deliberazione;
- b. disciplinano le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e le relative responsabilità;
- c. individuano i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia di impianto;
- d. definiscono i casi in cui è necessario redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico e le modalità per adempiere a tale obbligo;
- e. stabiliscono gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui sopra, nonché in occasione delle eventuali ispezioni con addebito;
- f. disciplinano le caratteristiche costitutive e gestionali del sistema informativo relativo agli impianti termici;
- g. disciplinano le attività di accertamento documentale e di ispezione per il periodo di sperimentazione e i requisiti degli ispettori;
- h. disciplinano gli obblighi di comunicazione di dati energetici da parte dei soggetti competenti, come previsto all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 43, comma 6 della l.r. 13/2015.

## 2. Definizioni

2.1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si adottano le seguenti definizioni:

- a. **accertamento documentale**: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare, in via documentale o attraverso il sistema informativo del catasto degli impianti termici della Valle d'Aosta, la conformità alle norme vigenti in materia di efficienza energetica e il rispetto delle prescrizioni e gli obblighi stabiliti;



- b. **catasto energetico regionale (CER):** banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall'articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono anche i dati relativi agli attestati di prestazione energetica e i dati relativi ai controlli degli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali.
- c. **catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA):** sistema informativo, nell'ambito del CER, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;
- d. **categoria di edificio:** classificazione effettuata in base alla destinazione d'uso individuata all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- e. **Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia):** struttura di Finaosta S.p.A. incaricata, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 13/2015, di svolgere funzioni di natura tecnica ed amministrativa di supporto alla Regione per il conseguimento delle finalità della legge medesima;
- f. **codice identificativo dell'impianto termico (codice catasto):** codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all'impianto;
- g. **contratto servizio energia:** contratto che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all'allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115;
- h. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi tra gli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e apparecchi fissi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, indipendentemente dalla potenza; non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- i. **impianto termico centralizzato:** impianto termico asservito ad almeno due unità immobiliari;
- j. **impianto termico disattivato:** un impianto termico privo di parti essenziali (es: generatore di calore, collegamento alla rete di distribuzione dell'energia, contatore del combustibile, serbatoio, impianto di distribuzione/emissione) senza le quali l'impianto non può funzionare o comunque privo di approvvigionamento; la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
- k. **impianto termico individuale:** impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- l. **occupante:** chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici, pur non essendone proprietario;

- m. **responsabile dell'impianto termico:** il proprietario dell'impianto stesso o l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante; nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l'occupante dell'unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed ai controlli periodici previsti;
- n. **sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permettono di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a) prodotto dalla combustione;
  - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.);
  - c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
  - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- o. **struttura competente:** Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;
- p. **terzo responsabile:** l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e avente capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza ed alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

### 3. Ambito di applicazione

- 3.1. Sono soggetti all'osservanza delle presenti disposizioni gli impianti termici, come definiti al punto 2.1, lettera h., posti al servizio di edifici, sia pubblici che privati, situati sul territorio regionale.
- 3.2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
- 3.3. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come definiti al punto 2.1, lettera j., nonché i singoli generatori che vengono disattivati, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli stessi, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo.
- 3.4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al punto 9:
- a) i generatori alimentati da biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento;

- b) i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 10 kW;
- c) gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 12 kW;
- d) gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

#### **4. Valori massimi della temperatura ambiente**

- 4.1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- 4.2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
- 4.3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai punti 4.1 e 4.2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
- 4.4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei punti 4.1 e 4.2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
- 4.5. Per gli edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai punti 4.1. e 4.2., qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
- 4.6. Per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale ed assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura di cui ai punti 4.1. e 4.2., qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
  - b) l'energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

## 5. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

- 5.1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti sono condotti in modo che, durante il funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati al punto 4.
- 5.2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
  - Zona F: nessuna limitazione.
- 5.3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
- 5.4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
- 5.5. Le disposizioni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 non si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- 5.6. Le disposizioni di cui ai punti 5.2., 5.3. e 5.4., limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  - impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
  - impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
  - impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al punto 5.5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  - impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su

due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al punto 5.2;

- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dalla presente deliberazione, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai punti 5.2. e 5.3., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

5.7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità del responsabile dell'impianto termico, comprensive del codice fiscale e del recapito;
- c) il codice identificativo dell'impianto termico di cui al punto 2.1., lettera f).

## **6. Facoltà delle Amministrazioni comunali**

6.1. In deroga a quanto previsto dal punto 5., i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili.

6.2. I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del punto 6.1. e informano per iscritto il COA energia relativamente alle deroghe concesse nei casi di cui ai punti 4.5., 4.6. e 6.1.

## **7. Criteri generali e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva**

7.1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega non è consentita

nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività.

- 7.2. In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al punto 7.1. non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente riportato l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
- 7.3. Il responsabile dell'impianto oppure, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 62, comma 10, della l.r. 13/2015, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
- 7.4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al punto 7.3., comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega al terzo responsabile decade automaticamente.
- 7.5. Il terzo responsabile informa il COA energia, secondo le modalità rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione:
  - a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  - b) dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  - c) della decadenza di cui al punto 7.4., entro due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
- 7.6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

- 7.7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società, a qualsiasi titolo, legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, come definito al punto 2.1., lettera g., in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. In tale contratto deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 maggio 2008, n.115.
- 7.8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o di attestazione rilasciata, ai sensi della normativa nazionale vigente, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

## **8. Controllo e manutenzione degli impianti termici**

- 8.1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
- 8.2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
- 8.3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- 8.4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del d.m. 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

- 8.5. Gli impianti termici devono essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello approvato con d.m. 10 febbraio 2014. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
- 8.6. Devono essere compilate e aggiornate esclusivamente le schede del libretto di impianto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale lo stesso si riferisce.
- 8.7. Nel caso di integrazioni dell'impianto, con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.
- 8.8. Nel caso di dismissione dell'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
- 8.9. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, i "libretti di centrale" e i "libretti di impianto" già compilati e conformi, rispettivamente, ai modelli riportati negli allegati I e II del d.m. 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto di impianto, in occasione della sua compilazione.
- 8.10. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la compilazione del nuovo libretto di impianto deve essere effettuata in occasione e con la gradualità dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 9. o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

## **9. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici**

- 9.1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto 8., sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica che deve riguardare:
- a) il sottosistema di generazione come definito al punto 2.1, lettera n.;
  - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, ove previsti.
- 9.2. Le operazioni di cui al punto 9.1. sono effettuate secondo le indicazioni riportate nella sotto indicata Tabella 1:



<b>CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>				
<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<b>ALIMENTAZIONE</b>	<b>POTENZA TERMICA (*) [kW]</b>	<b>CADENZA [ANNI]</b>	<b>RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale		Pel - Potenza elettrica nominale		
(*) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto				

**Tabella 1**

Le diverse tipologie di rapporto di controllo di efficienza energetica citate nella Tabella 1 sono quelle previste dagli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.

9.3. I controlli di efficienza energetica di cui ai punti 9.1. e 9.2. devono essere inoltre effettuati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica dell'impianto termico.

9.4. Nei casi previsti al punto 9.3., le tempistiche indicate in Tabella 1 decorrono nuovamente a far data dall'effettuazione di tali interventi.

9.5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "rapporto di controllo di efficienza energetica", secondo le indicazioni

riportate al punto 9.2. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui al punto 8.5. e una copia è conservata a cura del manutentore o terzo responsabile, per un periodo non inferiore a 5 anni, per gli eventuali controlli di cui al punto 13.

9.6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella sotto riportata Tabella 2.

<b>VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE</b>		
<b>DATA DI INSTALLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE</b>	<b>VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (%)</b>
Prima del 29 ottobre 1993	Generatori ad aria calda	$77 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$82 + 2 \log P_n$
Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$84 + 2 \log P_n$
Dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore standard	$84 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore a bassa temperatura	$87,5 + 1,5 \log P_n$
	Generatore di calore a gas a condensazione	$91 + 1 \log P_n$
Dopo l'8 ottobre 2005	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore a gas a condensazione	$89 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$87 + 2 \log P_n$

*log P<sub>n</sub> : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di P<sub>n</sub> superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW*

**Tabella 2**

9.7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati in Tabella 2, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, alla struttura competente, un'ispezione con addebito ai sensi del punto 12.5., detta scadenza viene sospesa fino all'ottenimento dei risultati dell'ispezione.

- 9.8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati in Tabella 2, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui al punto 5.6., lettera e).
- 9.9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento, riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
- 9.10. Le unità cogenerative, per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante medesimo.

## **10. Catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA)**

- 10.1. La Regione istituisce un sistema informativo in cui confluiscono i dati relativi agli impianti termici installati sul territorio regionale, denominato "Catasto impianti termici della Valle d'Aosta" (CIT-VDA).
- 10.2. La Regione, avvalendosi del COA energia, provvede alle seguenti attività:
- a) gestisce il CIT-VDA fornendo supporto tecnico agli operatori per l'utilizzo dello stesso ed organizzando le opportune campagne informative;
  - b) effettua un'analisi periodica dei dati confluiti nel CIT-VDA al fine di:
    - a. monitorare il funzionamento del sistema;
    - b. disporre di informazioni per le attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale;
    - c. predisporre la relazione biennale da inviare al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del DPR 74/2013.
- 10.3. Nel CIT-VDA, disponibile tramite accesso al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione, devono confluire:
- a) a cura del manutentore, entro 30 giorni dall'effettuazione delle attività di controllo, i dati relativi ai "rapporti di controllo di efficienza energetica" di cui al d.m. 10 febbraio 2014, allegati II, III, IV e V;
  - b) a cura dell'installatore, entro 30 giorni dall'installazione di un nuovo impianto termico, le schede di cui al d.m. 10 febbraio 2014, allegato I, pertinenti a tale impianto e di propria competenza, nonché la scheda 1, per conto del responsabile dell'impianto.
- 10.4. Al momento del caricamento dell'impianto all'interno del CIT-VDA, allo stesso viene attribuito un codice identificativo univoco ("codice catasto"). Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto ed in particolare

nel libretto di impianto, nei rapporti di controllo e sull'eventuale tabella di cui al punto 5.7.

- 10.5. È vietato assegnare un nuovo codice identificativo ad impianti già registrati sul CIT-VDA, anche se da altri operatori. È necessario pertanto verificare la presenza di una precedente registrazione dell'impianto, eventualmente con il supporto del COA energia.
- 10.6. Occorre procedere all'attribuzione di nuovi codici identificativi degli impianti termici nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti individuali o viceversa.
- 10.7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in apposito manuale che sarà reso disponibile al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione. E' altresì reso disponibile l'elenco riportante le ditte, di cui al punto 8.1, abilitate ad operare sul CIT-VDA.

## **11. Comunicazioni di disattivazione/riattivazione degli impianti**

- 11.1. Nelle more del completamento delle funzionalità del CIT-VDA, i responsabili degli impianti, in caso di disattivazione dell'intero impianto o di singoli generatori, devono darne comunicazione al COA energia, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, utilizzando i modelli resi disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione. Una copia di tale dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, deve essere allegata al libretto d'impianto.
- 11.2. Nelle more del completamento delle funzionalità del CIT-VDA, i responsabili degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, in caso di riattivazione dell'impianto, devono darne comunicazione al COA energia, entro 30 giorni dalla data di riattivazione, utilizzando i modelli resi disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione. Una copia di tale dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, deve essere allegata al libretto d'impianto.

## **12. Contributo regionale di cui all'articolo 43, comma 4, lettera b), della l.r. 13/2015**

- 12.1. Per contribuire alla copertura dei costi di gestione del CIT-VDA, dei servizi correlati e dei controlli sugli impianti termici di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015, il responsabile dell'impianto termico deve riconoscere, contestualmente al caricamento del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT-VDA, un contributo secondo quanto previsto al punto 12.2. e 12.3.
- 12.2. Per quanto riguarda i generatori di calore, il contributo è determinato in riferimento alle fasce di potenza utile nominale riportate nella sotto riportata Tabella 3, relative al singolo generatore:

POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [€]
10- 35	10,00
35,1-50	15,00
50,1- 100	20,00
100,1-350	30,00
Maggiore di 350	50,00

**Tabella 3**

- 12.3. Nel caso di sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento, macchine frigorifere, pompe di calore e impianti di cogenerazione, il contributo è pari a 8 €, indipendentemente dalla taglia.
- 12.4. La corresponsione dei contributi di cui ai punti 12.2. e 12.3. è dovuta per i rapporti di controllo caricati sul CIT-VDA a partire dal 1° agosto 2017, indipendentemente dalla data di effettuazione del controllo.
- 12.5. Per le ispezioni che comportano un addebito si applicano gli importi indicati nella sotto riportata Tabella 4:

POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [€]
10- 35	100,00
35,1-50	150,00
50,1- 100	200,00
100,1-350	250,00
Maggiore di 350	300,00

**Tabella 4**

- 12.6. Gli importi di cui al punto 12.5. sono di norma a carico del responsabile dell'impianto. I medesimi importi sono da attribuire al manutentore qualora lo stesso non abbia provveduto a caricare sul CIT-VDA, per quanto di competenza, i dati relativi all'impianto.
- 12.7. Le modalità per la registrazione dei soggetti abilitati ad operare sul CIT-VDA, per il caricamento dei dati, nonché per la corresponsione dei contributi di cui ai punti 12.2. e 12.3. e per il pagamento delle "ispezioni con addebito" di cui al punto 12.5., verranno rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione.
- 13. Disposizioni generali per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015**

- 13.1. L'autorità competente alle attività di controllo di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015 è la Regione, per il tramite della struttura competente, la quale si avvale:

- a) del COA energia per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, ivi inclusa l'effettuazione degli accertamenti documentali ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015;
- b) di ARPA per l'effettuazione delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), della medesima legge.

13.2. COA energia ed ARPA, per l'espletamento delle attività di cui al punto 13.1., garantiscono, per quanto di competenza, il rispetto dei requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui al punto 16.

13.3. Non sono soggetti ai controlli di cui al punto 13.1. gli impianti termici, sia individuali che centralizzati, aventi le seguenti caratteristiche:

- c) i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 10 kW;
- d) gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 12 kW;

#### **14. Modalità di effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni nel periodo di sperimentazione**

14.1. Il COA energia seleziona, secondo modalità concordate con la struttura competente, anche utilizzando i dati presenti nel CER, un campione di impianti da sottoporre ad accertamento documentale e ad ispezione nel periodo di sperimentazione dei controlli.

14.2. Il COA energia effettua gli accertamenti documentali verificando la presenza sul CIT-VDA degli impianti costituenti il campione di cui al punto 14.1. e valutando la completezza e la regolarità dei dati.

14.3. Se dagli accertamenti di cui al punto 14.1. l'impianto selezionato non risultasse caricato sul CIT-VDA oppure dovessero emergere criticità sui dati, il COA energia provvede a richiedere copia della documentazione che dovrà essere presentata entro 30 giorni. È accettata anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite posta elettronica certificata (PEC). È sempre facoltà del COA energia richiedere la documentazione ritenuta necessaria per verificare, anche a campione, l'attendibilità dei dati inseriti sul CIT-VDA.

14.4. Qualora la documentazione non pervenga nei termini sopra indicati, il COA energia provvede a sollecitarne la trasmissione, fornendo ulteriori 15 giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'effettuazione di un'ispezione con addebito di cui al punto 12.5.

14.5. Se dall'accertamento della documentazione trasmessa emergono difformità rispetto ai dati caricati sul CIT-VDA, farà fede quanto riportato sul documento trasmesso. Il COA energia concorda con il manutentore le modalità per rendere coerenti i dati caricati sul sistema informatico.

14.6. Se dall'accertamento documentale dovessero emergere criticità sostanziali, l'impianto dovrà essere assoggettato ad ispezione da parte dell'ARPA. Nel caso in cui l'impianto

non risultasse inserito nel CIT-VDA, tale ispezione comporterà un addebito ai sensi del punto 12.5.

14.7. Sulla base degli esiti degli accertamenti di cui al punto 14.1., il COA energia segnala ad ARPA e per conoscenza alla struttura competente gli impianti che devono essere sottoposti ad ispezione.

14.8. Le ispezioni sono effettuate secondo modalità concordate dalla struttura competente con il COA energia e con ARPA, approvate con provvedimento del dirigente della medesima struttura e rese disponibili al canale tematico “Energia” del sito internet della Regione.

## **15. Sanzioni**

15.1. Nel periodo di sperimentazione dei controlli di cui al punto 14., non trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all’articolo 62, commi 10 e 11, della l.r.13/2015.

## **16. Requisiti professionali e di indipendenza degli organismi esterni incaricati dei controlli (accertamenti documentali ed ispezioni) sugli impianti termici**

16.1. COA energia ed ARPA, in qualità di “organismi esterni” incaricati dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono l’indipendenza del personale incaricato. In particolare il medesimo personale:

a) non deve avere interessi di natura economica, nonché rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;

b) non deve aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell’impianto termico ispezionato;

c) non può essere venditore di energia per impianti termici, né mandatario del medesimo;

d) deve operare con la massima professionalità e competenza tecnica;

e) è vincolato dal segreto professionale;

f) deve svolgere l’aggiornamento professionale, in funzione dell’evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari;

g) qualora sia libero professionista, deve sottoscrivere un’adeguata assicurazione di responsabilità civile nell’ambito di tale attività.

16.2. Il personale di cui al punto 16.1. deve possedere i seguenti requisiti:

a) avere una formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) dell’articolo 4, comma 1, del d.m. 37/2008;

- b) essere a conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente nello svolgimento di tali ispezioni;
- c) avere la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

16.3. Ai soli fini della qualificazione come soggetto incaricato delle attività di ispezione, un periodo di due anni di attività quale dipendente dell'Amministrazione regionale o di suo ente strumentale nel settore dell'efficienza energetica degli impianti termici è ritenuto equivalente al periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore richiesto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.m. 37/2008.

16.4. Il rispetto dei requisiti di cui al punto 16.2, lettere b) e c), deve essere dimostrato tramite l'attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), successivamente all'entrata in vigore del DPR 74/2013.

## **17. Implementazione del catasto energetico regionale**

17.1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della l.r. 13/2015, la struttura regionale competente per la predisposizione del Piano energetico-ambientale regionale (PEAR) è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, i Comuni e le strutture regionali, per quanto di competenza, nonché i soggetti pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere, su richiesta della suddetta struttura, i dati necessari per l'aggiornamento degli strumenti di cui all'articolo 27, comma 5, della medesima legge, ed in particolare del CER.

17.2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 6, lettera b), della l.r. 13/2015, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono tenuti a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

17.3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-quater, del d.lgs. 192/2005, l'obbligo di cui al punto 17.2. si applica anche ai gestori di reti di teleriscaldamento.

17.4. Ai fini di cui al punto 17.1., il COA energia richiede, per conto della struttura competente per la predisposizione del PEAR:

- a) i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali degli edifici, dando priorità a quelli di proprietà pubblica;
- b) i dati di cui ai punti 17.2. e 17.3. corredati dell'ubicazione e della titolarità delle utenze e, ove disponibili, dei consumi reali;
- c) i dati relativi agli impianti termici inseriti in specifiche banche dati in possesso di altre strutture dell'Amministrazione regionale, di enti locali o di aziende che erogano servizi di pubblica utilità;
- d) tutti i dati necessari per le finalità di cui all'articolo 27, comma 5 della l.r. 13/2015.

17.5. I dati di cui al punto 17.4. devono essere trasmessi al COA energia secondo le modalità rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione.